



CITTÀ DI DESIO

CRITERI E MODALITA'

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975 n. 130)

***PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE "NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISIDIZIONALE E ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE" INDETTO PER
DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026***

a cura dell'Ufficio Elettorale comunale

PRESENTAZIONE

Il presente opuscolo intende fornire ai rappresentanti dei partiti o ai gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai gruppi promotori del referendum (questi ultimi intesi come soggetto unico) i criteri e le modalità di svolgimento della **propaganda elettorale a partire dal 30° giorno antecedente la data di votazione (20 FEBBRAIO 2026)**, in occasione del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante "*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*".

Sul sito internet comune.desio.mb.it nell'apposita [area dedicata al referendum](#), sarà possibile visionare le diverse scadenze e scaricare i moduli utili per gli adempimenti elettorali. Il personale dell'Ufficio Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi della procedura elettorale:

Responsabile EQ del Settore di Staff: dott.ssa Maria Bova

Responsabile dell'Ufficio Elettorale: dott.ssa Dolores Scotto di Perta

Ufficio elettorale: tel. 0362.392.229-225

E-mail: anagrafe@comune.desio.mb.it

PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it

INDICE

1. Spazi di propaganda

1. Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale pag. 4

2. Spazi per riunioni e comizi elettorali

- 1.1 Postazioni per distribuzione di materiale propagandistico pag. 5
1.2 Disciplina dei comizi e delle riunioni di propaganda elettorale pag. 6
1.3 Uso di locali comunali pag. 7

3. Propaganda luminosa mobile e volantini pag. 7

4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili pag. 7

5. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte degli istituti demoscopici pag. 8

6. Divieto di propaganda pag. 9

7. Ulteriori chiarimenti in materia forniti dal Ministero dell'Interno per la disciplina di particolari forme di propaganda elettorale pag. 9

PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno 20 febbraio 2026, trentesimo giorno antecedente quello fissato per lo svolgimento del referendum costituzionale confermativo del 22 e 23 marzo 2026, ha inizio formalmente la campagna elettorale.

E' considerata propaganda elettorale la propaganda politica effettuata da rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché dai gruppi promotori del referendum.

L'esercizio della propaganda elettorale è regolamentato dalla normativa che disciplina la materia ed in particolare dagli artt. 17 e 21 della Costituzione, dalla legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificata e integrata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130, dalla legge 10 dicembre 1993 n. 515, dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell' 8 aprile 1980 avente ad oggetto "Disciplina della propaganda elettorale" e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), nonché dalla legge del 22 febbraio 2000 n. 28 e, da ultimo, da Provvedimenti della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dalle Deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recanti "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione".

1. SPAZI DI PROPAGANDA

1. Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

La Giunta Comunale ha individuato le seguenti postazioni di propaganda per l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti da parte dei partiti o i gruppi politici rappresentati in Parlamento e i gruppi promotori del referendum (questi ultimi intesi come soggetto unico):

Ubicazione (Via, Piazza o frazione)
Via Tripoli (ang. Via D'Adda - area a parcheggio)
C.so Italia (Centro Aldo Moro)
Via G. Rossa
Via Forlanini (recinzione scuola Rodari)
Viale Stazione
Largo Atleti Azzurri d'Italia (parcheggio)
Via Pallavicini (ang. Mons. Castelli)
Via De Gasperi (ang. Via S. Caterina)
Via Ettore Majorana
Piazza Carendon (area a parcheggio)
Via Marx (ang. Via Montebianco)
Via Caduti di Nassiriya (ang. Via Santa Liberata)
Via Roma (recinzione parco)

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente determinati dalla Giunta comunale e assegnati, nella misura di 2 x 1 mt, a ciascuno dei soggetti sopra menzionati.

Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alle 23.59 di venerdì 20 marzo 2026: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata.

L'Amministrazione comunale **provvederà, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale affisso in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.**

Si ricorda che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa o foto, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione devono indicare il nome del **committente responsabile** (comma 2 art.3 legge 515/93).

2. SPAZI PER RIUNIONI E COMIZI ELETTORALI

2.1 Postazioni per distribuzione di materiale propagandistico

Le richieste per il posizionamento di postazioni disponibili per la propaganda elettorale possono riguardare liberamente località del territorio. Il banchetto (o gazebo) potrà occupare una superficie massima di 10 metri quadrati (con lunghezza max. 3 mt).

Il posizionamento delle postazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio.

Per le località di seguito individuate è stabilito il numero massimo di postazioni consentito:

- Via Garibaldi (7 postazioni) – zona antistante la Piazza Conciliazione
- presso la Pro-Desio (1 postazioni)
- Corso Italia fronte opposto alla ex Casa di Riposo (3 postazioni)
- zona mercato sud (ingresso Via Prati - 2 postazioni) (Via Dal Verme/Carcano 1 postazione)
- zona mercato nord (ingresso Via Santa Caterina 1 postazione) (Piazza Giovanni XXIII adiacenza edicola 1 postazione).

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere richieste anche per le zone più periferiche o nelle adiacenze di parrocchie e supermercati; in tali casi viene di volta in volta valutato lo spazio disponibile sulla base delle istanze presentate.

La fascia oraria consentita è dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

L'utilizzazione di dette postazioni fisse (es. banchetti o gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:

- 1) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati.
- 2) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di simboli di partito nelle sistemazioni del gazebo, si ritiene, interpretando la *ratio* dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando gli stessi servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. (Circolare Ministero Interno – Servizio Elettorale – n. 1943/V dell'8 aprile 1980.

In tutte le postazioni non sarà ammessa amplificazione di suono o di voce a mezzo di impianti di amplificazione sonora o megafoni.

➤ **Richiesta e relativa autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico con banchetti o gazebo per la propaganda elettorale**

Il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione suolo pubblico con banchetti o gazebo e le relative istruttorie risultano di competenza **del Settore Polizia locale**:

La **domanda** potrà essere:

- inviata telematicamente dallo [sportello online SpazioCOMUNE](#), utilizzando la propria identità digitale **SPID**
- presentata a mano all'ufficio Spazio Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle ore 17.30
- inviata ai seguenti indirizzi: PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it
mail: protocollo@comune.desio.mb.it

utilizzando apposito modulo pubblicato nella sezione del sito istituzionale dedicata alle elezioni.

Alla domanda presentata in forma analogica, ovvero firmata autografamente, dovrà essere allegata la copia non autenticata di un documento di identità personale, in corso di validità.

La richiesta dovrà essere presentata **almeno tre giorni lavorativi precedenti e comunque non prima dei sette giorni dalla data richiesta per l'occupazione del suolo pubblico**, a firma del responsabile o del rappresentante della lista. **La richiesta deve essere formulata con riferimento a una singola data ed occupazione.**

L'autorizzazione verrà rilasciata secondo l'ordine di presentazione delle domande e secondo la disponibilità degli spazi, valutato anche il transito pedonale, in base ad un calendario direttamente gestito dalla Polizia locale, e verrà trasmessa al richiedente via mail.

2.2 Disciplina dei comizi e delle riunioni di propaganda elettorale

Si configurano quali comizi la presenza di rappresentanti di partiti o gruppi politici, o dei gruppi dei promotori dei referendum, in luogo pubblico se accompagnati da specifica organizzazione.

I comizi in luogo pubblico potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00.

Nei giorni festivi e prefestivi l'orario pomeridiano può essere protratto fino alle ore 24.00.

L'Amministrazione comunale individua per lo svolgimento di comizi, senza installazione di palco,

la piazza Don Giussani. E' a carico degli organizzatori l'installazione di qualsivoglia impianto, previa eventuale necessaria autorizzazione dell'ufficio competente.

La richiesta per il comizio deve essere presentata al Servizio Elettorale all'indirizzo anagrafe@comune.desio.mb.it **almeno 48 ore prima dell'evento** e sarà autorizzata secondo l'ordine di presentazione delle domande.

L'apposito modulo è pubblicato nella sezione del sito dedicata al referendum.

Alla domanda presentata in forma analogica, ovvero firmata autografamente, dovrà essere allegata la copia non autenticata di un documento di identità personale, in corso di validità.

Nel caso di sovrapposizione, il Servizio provvederà a convocare i richiedenti per un accordo su una efficace evasione delle richieste.

Per gli ultimi giorni di campagna elettorale, è opportuno che i partiti e/o i gruppi politici presentino richiesta il prima possibile, con riserva di convocare gli interessati per concordare l'utilizzo.

Le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.

In ognuna delle fasce orarie suddette, potranno svolgersi più comizi, purché intercorra almeno una mezz'ora di intervallo tra le varie iniziative.

L'Amministrazione comunale comunicherà la data di svolgimento del comizio al Comando dei Carabinieri ed alla Polizia locale, per le attività di competenza.

In occasione dell'effettuazione dei comizi e riunioni elettorali è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza.

2.3 Uso di locali comunali

L'Amministrazione comunale di Desio, senza alcun onere a proprio carico, mette a disposizione dei partiti e gruppi promotori dei referendum, in misura eguale tra loro, la **Sala Pertini, fino ad un massimo di 99 persone, relatori compresi.**

> Richiesta e relativa autorizzazione per l'utilizzo delle sale comunali

La richiesta deve essere presentata al Servizio Cultura, che verificherà la disponibilità e sarà autorizzata secondo l'ordine di presentazione delle domande.

La domanda potrà essere, utilizzando il modulo allegato:

- presentata a mano al Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30

- inviata ai seguenti indirizzi PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it, mail: protocollo@comune.desio.mb.it

Alla domanda presentata in forma analogica, ovvero firmata autografamente, dovrà essere allegata la copia non autenticata di un documento di identità personale, in corso di validità.

La richiesta dell'uso delle sale comunali dovrà essere compilata e firmata dal responsabile o rappresentante del partito o del gruppo promotore del referendum.

Il costo della sala è determinato annualmente dalla delibera di Giunta Comunale (all. stralcio).

3. Propaganda luminosa, figurativa e volantinaggio

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 20 febbraio 2026** è vietata:

- la propaganda figurativa, a carattere fisso, in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.). L'unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa è quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi (*si veda il punto 1.*)

E' invece ammessa la propaganda figurativa mobile effettuata su mezzi mobili in forma itinerante e nei limiti consentiti dal Codice della Strada; non è consentita la sosta o lo stazionamento prolungato in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

- qualsiasi forma di propaganda luminosa sia a carattere sia fisso che mobile.

Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4 Legge n. 130/1975).

E' vietato il lancio od il getto, in luogo pubblico od aperto al pubblico, di volantini di propaganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale.

4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 130/1975. Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione o in caso si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della Legge 130/1975, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

> Richiesta e relativa autorizzazione per lo svolgimento di pubblicità fonica

Il rilascio delle autorizzazioni alla pubblicità fonica e le relative istruttorie sono di competenza del **Settore di Polizia locale**.

La domanda, utilizzando apposito **modulo pubblicato nella pagina dedicata referendum 2026**, potrà essere:

- presentata a mano al Protocollo del Comune (all'ingresso A - Piazza Giovanni Paolo II) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

- inviata ai seguenti indirizzi: PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it,
mail: protocollo@comune.desio.mb.it.

Alla domanda presentata in forma analogica, ovvero firmata autografamente, dovrà essere allegata la copia non autenticata di un documento di identità personale, in corso di validità.

Il Settore di Polizia locale rilascerà l'autorizzazione di pubblicità fonica via mail.

5. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopico

Si richiamano, altresì, sinteticamente, ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale, previste dalla vigente normativa (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica").

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 – e quindi **a partire da sabato 7 marzo 2026, sino alla chiusura delle operazioni di voto**, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni referendarie e sugli orientamenti di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione.

Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 23 marzo 2026), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

6. Divieto di propaganda

Dal giorno antecedente quello della votazione e quindi da sabato 21 (dalla mezzanotte di venerdì 20 marzo) a lunedì 23 marzo 2026 compreso, sono vietati, comizi, riunioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Inoltre nei giorni destinati alla votazione, cioè domenica 22 e lunedì 23 marzo, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

7. Ulteriori chiarimenti in materia forniti dal ministero dell'interno per la disciplina di particolari forme di propaganda elettorale

(Circolare Ministero Interno – Servizio Elettorale – n. 1943/V dell'8 aprile 1980)

1. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

2. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo **all'interno** delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offre alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.
3. E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo.
4. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati ai Comuni alle normali affissioni.
5. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi non autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.
6. Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale oltre che nei luoghi pubblici, anche in quelli aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi).
7. E' da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.
8. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.
9. Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però,

esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale.

Desio, 23 febbraio 2026

f.to La Responsabile EQ del Settore di Staff
dott.ssa Maria Bova